Comune di Piegaro

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO IN FAVORE DELL'INSEDIAMENTO RESIDENZIALE DI NUOVI NUCLEI FAMILIARI.

PREMESSA

Le Deliberazioni di Giunta Comunale n° 41 del 13/03/2018 e n° 47 del 27/03/2018, esecutive ai sensi di legge, hanno approvato gli indirizzi per la pubblicazione di un Avviso per il sostegno in favore dell'insediamento residenziale di nuovi nuclei familiari, che intendano sottoscrivere durante il periodo di validità del presente bando, un regolare contratto di locazione nel Comune di Piegaro e che intendano stabilirvi la loro residenza. Sulla base di tali indirizzi, si provvede ad emanare il seguente Avviso.

Art. 1 – FINALITA' – OGGETTO E DURATA

Con la presente misura, che ha natura sperimentale di 3 anni (2018 – 2019 – 2020), s'intende realizzare una forma di sostegno al pagamento dei canoni locativi di nuovi nuclei familiari che trasferiscano la loro residenza nel Comune di Piegaro, Macro Aree 1 (Piegaro), 19 (Castiglion Fosco) e 29 (Pietrafitta) nel periodo di validità del bando.
Si intende quindi riconoscere un contributo economico pari ad € 150,00 mensili fino ad un massimo di € 1.800,00 sul canone di locazione versato per 12 mensilità, a favore dei nuclei familiari che possiedano una attestazione ISEE compresa tra € 4.000,00 e € 20.000,00, siano titolari di un regolare contratto di locazione stipulato con un proprietario privato per un alloggio sito nelle Macro Aree 1,19 e 29 del Comune di Piegaro e che trasferiscano la propria residenza in Piegaro, provenendo da altro Comune durante il periodo di validità del presente bando. Il valore del contratto di locazione non dovrà superare del 20% il valore massimo di €/mq lordo, indicato dal mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate per la specifica zona.
Lo stanziamento complessivo a disposizione per l'anno 2018 è pari a € 10.000,00.

Il beneficio economico verrà assegnato per un anno e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili nel rispetto dell'ordine di una graduatoria appositamente formulata con possibilità di estensione del contributo alle due annualità successive previo mantenimento dei requisiti.

Art. 2 – REQUISITI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO ECONOMICO

Il presente Avviso è rivolto a nuclei familiari che intendano stabilire la propria residenza nel Comune di Piegaro nel periodo di validità del presente bando e che provengano da altri Comuni.

Per essere ammessi al beneficio economico è necessario compilare il modulo allegato (ALLEGATO A).

I requisiti che il dichiarante (unitamente al proprio nucleo familiare) deve possedere alla data di presentazione della domanda sono:

1. Essere residente nel Comune di Piegaro, con trasferimento da altro Comune, intervenuto successivamente alla data di pubblicazione del bando;
2. Possedere cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, oppure, se stranieri, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;
3. Possedere un'attestazione ISEE in corso di validità con valore compreso tra € 4.000,00 e € 20.000,00;
4. Essere titolari di contratto di locazione di un immobile situato in Piegaro, nelle macro aree n° 1, 19 e 29, di proprietà privata regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate e di durata non inferiore a 3 anni. Sono esclusi dal presente avviso, gli alloggi appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9;
5. Non essere titolari di altri contributi o benefici pubblici erogati per la medesima finalità, compresi quelli previsti dal fondo ex art 11, L. 431/98, esteso all'intero nucleo familiare.
6. Il valore del contratto di locazione non dovrà superare del 20% il valore massimo di €/mq lordo, indicato dal mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate per la specifica zona.

Art. 3 – TERMINI E SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati possono presentare domanda dal giorno di pubblicazione del bando e fino alle ore 12.00 del 30/09/2018 con le seguenti modalità alternative:

- posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.piegaro@postacert.umbria.it ;
- raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Piegaro, Piazza Matteotti 7 – 06066 Piegaro. In tal caso NON fa fede la data di ricevimento da parte dell'ufficio postale, ma il giorno dell'arrivo al Comune;
- consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune situato Piazza Matteotti 7, che osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30;

Art. 4 – DOMANDA IN AUTOCERTIFICAZIONE, DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE E CONTROLLI

La domanda, redatta nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, va integralmente compilata e firmata dal richiedente.

La domanda va presentata esclusivamente mediante la modulistica fornita (ALLEGATO A); domande difformi non saranno ritenute valide.

La domanda può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare.
In relazione a quanto disposto dalla normativa attuale in merito all'autocertificazione di stati, qualità personali e fatti, i requisiti di accesso di cui all'articolo 2 sono autocertificati dal dichiarante, salvo quanto precisato ai punti successivi.
Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 3 la domanda di partecipazione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una attestazione ISEE in corso di validità di valore compreso tra 4.000,00 e 20.000,00 euro.
Per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 4 e 6, dell'articolo 2, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una copia semplice del contratto di locazione, regolarmente registrato, stipulato tra la data di pubblicazione del bando e il 30/09/2018;

Deve inoltre essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Il Comune effettuerà i controlli sulle domande presentate, con riferimento a quanto dichiarato nell'autocertificazione e alla documentazione prodotta.
Nei casi di dichiarazioni mendaci valgono le disposizioni di legge previste in materia, compresa la revoca del contributo concesso.

Art. 5– CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE PRIORITA' PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI BENEFICIARI

Sulla base delle domande pervenute il Comune provvede a redigere una graduatoria che terrà conto dei seguenti elementi:

1. La verifica del possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 2 del nucleo familiare;

2. L'assegnazione di un ordine di priorità sulla base dei seguenti elementi quali criteri di precedenza:

   a) Valore indicatore ISEE (dal più basso al più elevato);

- ISEE tra € 4.000,00 e € 10.000,00 5 punti
- ISEE tra € 10.001,00 e € 15.000,00 3 punti
- ISEE tra € 15.001,00 e € 20.000,00 1 punti

   b) Numero componenti del nucleo familiare (dando priorità ai nuclei più numerosi);

- N° 3 componenti 2 punti
- N° 4 componenti 4 punti
- N° 5 componenti o più 6 punti

   c) Presenza nel nucleo familiare di figli minori di anni 12 (dando priorità ai figli in età scolare)

- 4 punti

   d) Edifici appartenenti a centri storici così come definiti da PRG;

- 3 punti

3. Ordine di presentazione della domanda.

I richiedenti che, al momento della formulazione della graduatoria, risultino essere in posizione utile per ricevere il beneficio, saranno dichiarati **ammessi al beneficio**, secondo l'ordine della graduatoria stessa.
La graduatoria viene approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata sul sito del Comune di Piegaro con una modalità che garantisca la protezione dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Verrà data comunicazione scritta in merito all'esito della propria domanda

Art. 6 – EROGAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

Il contributo economico riconosciuto ai beneficiari dichiarati ammessi in via definitiva, verrà erogato in riferimento alle quote effettivamente versate a titolo di canone di locazione a chiusura dell'anno solare.

Piegaro

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E S.SOCIALI
PATRIZIA GAGGIANI